



CONVENZIONE

per l'esecuzione del Programma di controllo annuale degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di gennaio, in Brescia,

tra

L'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia (di seguito "Ufficio d'Ambito"), con sede legale a Brescia in Via Sant'Antonio n. 14, rappresentata dal Direttore Dott. Marco Zemello

e

la società Acque Bresciane s.r.l., con sede legale a Brescia in Via Cefalonia n. 70, rappresentata dal Direttore Generale Paolo Saurgnani

e

la società A2A Ciclo Idrico S.p.A., con sede legale a Brescia in Via Alessandro Lamarmora n. 230, rappresentata dall'Amministratore Delegato Tullio Montagnoli

entrambi gestori del servizio di fognatura (di seguito "Gestori" in Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Brescia

PREMESSO CHE

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") stabilisce i criteri per l'organizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.);
- con deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2010, n. 11045 sono state approvate le linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito lombarde (di seguito Linee guida);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 796 del 01/02/2011 la Regione Lombardia ha emanato le modalità tecnico operative per la definizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2010, n. 11045, stabilendo all'Allegato 1 *"la possibilità di attribuire espressamente e formalmente al gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa e non unicamente tecnica sugli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nei casi di accertamento di illeciti, individuando specificamente le modalità di effettuazione degli stessi"*
- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all'articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. già esercitate dall'Autorità d'Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1° gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d'Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell'articolo 114 del D.lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 2011 in data 27/06/2011 è stato costituito a decorrere dal 01/07/2011 l'Ufficio d'Ambito di Brescia;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia è subentrato a tutti gli effetti al Consorzio Autorità d'Ambito Provincia di Brescia.

CONSIDERATO CHE

- L'Ufficio d'Ambito è il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, nonché soggetto competente, per quanto attiene allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- in materia di scarichi idrici, l'art. 128 del d.lgs. 152/06 al comma 1 stabilisce che *"l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli."*;
- il R.R. 6/2019 art. 18 prevede: *" I controlli sugli scarichi di acque reflue industriali sono effettuati in conformità di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e nell'allegato G al presente regolamento"* ed al c. 2 *"Gli Uffici d'Ambito programmano l'effettuazione di una quota annua di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura almeno pari al 5 % di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e, in ogni caso in numero non inferiore a 10"*;
- l'Allegato G del R.R. 6/2019 prevede che *"è tuttavia possibile per l'Ufficio d'Ambito, avvalendosi dello strumento giuridico della convenzione, attribuire espressamente e formalmente al gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli"*

scarichi nella rete fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati”;

- l'Ufficio d'Ambito non dispone di sufficienti risorse umane e strumentali per la gestione diretta dell'attività di controllo prevista dalla normativa in materia;
- si rende necessario definire i termini e le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni normative nonché di quanto previsto nei provvedimenti autorizzativi e alla verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: Norme di riferimento

- D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a della L.R 26 dicembre 2003, n.26”;
- Regolamento Regionale 29 marzo 2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” e relativo Allegato G.
- Raccomandazione Europea 2001/331/UE (G.U.C.E. del 15 dicembre 2001 L331/79) sui criteri minimi per le ispezioni ambientali;
- Documento APAT IRSA – Manuali e Linee Guida 29/2003 – Parte Generale 1030 – Metodi di Campionamento;
- Normativa ISO 5667- parte 10 – 1992 sui campionamenti delle acque reflue e industriali;

Articolo 2: Definizioni

- a) ATO: ambito territoriale ottimale corrispondente ai confini amministrativi della provincia di Brescia, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- b) Ufficio d'Ambito: Azienda Speciale della Provincia di Brescia per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 48 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- c) ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile che svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
- d) Convenzione: il presente atto, finalizzato a disciplinare termini e modalità di effettuazione dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura da parte dei Gestori del servizio di fognatura in Comuni dell'ATO della provincia di Brescia;
- e) Gestore il soggetto che gestisce il servizio di fognatura in Comuni dell'ATO della provincia di Brescia
- f) Programma dei controlli: attività prevista dall'art. 128 comma 1 del D.lgs. 152/06 e dall'art. 18 R.R. 6/2019 secondo le modalità tecnico-operative di cui all'allegato G del medesimo R.R. 6/2019. Il Programma conterrà l'elenco dei soggetti autorizzati da sottoporre annualmente a controllo
- g) Controllo del Gestore: attività stabilita all'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, "...per gli scarichi in pubblica fognatura il Gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione";
- h) Contestazione dell'illecito: attività svolta dall'Ufficio d'Ambito ai sensi della L. 689/81 e della vigente normativa, conseguente al controllo eseguito dal Gestore e all'esito delle analisi svolte dal laboratorio sul campionamento, nel caso in cui venga rilevata la non conformità ai limiti previsti dal provvedimento autorizzativo. L'ufficio d'Ambito provvederà all'eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie nel caso gli illeciti costituiscano reato contravvenzionale ovvero delitto.

Articolo 3: Oggetto della Convenzione

Con la stipula della presente Convenzione ed in forza della normativa in premessa richiamata l'Ufficio d'Ambito conferisce al Gestore, il quale a sua volta si dichiara disponibile a cooperare in tale attività, l'incarico di effettuare i controlli di cui al Programma dei Controlli approvato annualmente dall'Ufficio d'Ambito in collaborazione con ARPA. Il Gestore programmerà i tempi di esecuzione dei controlli e all'esito di ogni sopralluogo e campionamento, redigerà un verbale secondo lo schema predisposto dall'Ufficio d'Ambito in collaborazione con ARPA sottoscritto anche dal soggetto sottoposto a controllo, che sarà tempestivamente trasmesso all'Ufficio d'Ambito. I campioni, acquisiti anche avvalendosi di tecnici di laboratorio incaricati dal Gestore, saranno conferiti ed analizzati presso un

laboratorio di analisi accreditato UNI CEI EN 17025 sulla matrice acque reflue per le seguenti tecniche: GC-MS, ICP-ottico o ICP-MS, gravimetria, spettrofotometria, potenziometria, individuato dal Gestore stesso; il laboratorio trasmetterà i referti analitici direttamente all'Ufficio d'Ambito ed in copia al Gestore.

I suddetti controlli assumeranno valore di accertamento dell'illecito anche ai fini dell'irrogazione, da parte delle competenti Autorità, delle sanzioni amministrative e penali in materia di scarichi previste dal D.lgs. 152/2006 e dal R.R. 6/2019. L'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi di rilevanza penale, sono di competenza dell'Ufficio d'Ambito nell'esercizio delle funzioni assegnate dalle norme.

Il personale impiegato dal Gestore per l'attività di controllo è nominalmente individuato e formalmente incaricato dell'esecuzione dei controlli con provvedimento dell'Ufficio d'Ambito e dotato di tesserino di riconoscimento a cura dell'Ufficio d'Ambito stesso.

Le Parti potranno eventualmente valutare l'accensione di un distacco del personale del Gestore in favore dell'Ufficio d'Ambito per l'esecuzione di tali prestazioni.

Articolo 4: Predisposizione del programma dei controlli

L'art. 128 comma 1 del D.lgs. n.152/2006 indica le condizioni generali che devono essere rispettate nella predisposizione e nell'attuazione del Programma dei controlli.

Il Programma dei controlli, le modalità e la periodicità dei controlli devono attenersi a quanto riportato nell'allegato G e nell'appendice A del R.R. 6/2019.

Fatti salvi i controlli per l'anno 2024, il Programma di controlli annuale definito in collaborazione con ARPA verrà approvato dall'Ufficio d'Ambito e trasmesso ai Gestori entro il mese di ottobre, e avrà validità per l'anno successivo.

L'Ufficio d'Ambito programma annualmente l'effettuazione di una quota di controlli degli scarichi di acque reflue industriali recapitati in fognatura, nella misura minima del 5% di quelli aventi autorizzazione in corso di validità e massima di 70 controlli annui per ogni Gestore, nel rispettivo territorio gestionale di competenza. Qualora fosse necessario programmare controlli ordinari in numero superiore verranno concordate con il Gestore le modalità di esecuzione.

Il Gestore definisce in autonomia i tempi di esecuzione del Programma.

Il Programma dei controlli sarà pubblicato sul sito dell'Ufficio d'Ambito, e su ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire trasparenza e adeguata diffusione. In particolare, verranno resi noti il numero di controlli ordinari che si effettueranno nell'anno e la composizione del campione con riferimento a quanto indicato nell'appendice A e nella tabella 1 del R.R. 6/2019.

Il Gestore riceverà l'elenco delle imprese da controllare (controlli ordinari) unitamente a copia delle autorizzazioni possedute dall'Ufficio d'Ambito.

L'Ufficio d'Ambito potrà, sulla base di situazioni di emergenza o di superamento dei valori limite di emissione, ovvero in caso di segnalazione o richiesta di verifica, richiedere al Gestore

di effettuare controlli e campionamenti non previsti nel Programma dei controlli annuale; tali controlli straordinari saranno oggetto di comunicazione tramite PEC da parte dell'Ufficio d'Ambito e dovranno di norma essere eseguiti entro 5 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione. In caso di necessità di controllo immediato l'Ufficio d'Ambito potrà comunicare, a mezzo PEC, al Gestore di effettuare tempestivamente il controllo.

Articolo 5: Modalità di effettuazione dei controlli e degli accertamenti analitici

Nell'ambito dell'attività di controllo ordinaria, così come in quella di carattere straordinario, il Gestore è tenuto ad impiegare il personale formalmente incaricato con provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. Tale personale dovrà obbligatoriamente esibire il tesserino di riconoscimento assegnato all'atto del suo ingresso presso l'impresa destinataria delle attività di controllo.

Nei casi in cui l'utente neghi l'accesso al sito od ostacoli l'effettuazione dei controlli, il Gestore è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio d'Ambito. L'Ufficio valuterà l'eventuale necessità di richiedere l'intervento di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria al fine di portare a termine il controllo.

Il Gestore consegnerà una copia del verbale di sopralluogo e controllo, redatto secondo il modello allegato 1 alla presente Convenzione, all'impresa oggetto della verifica e una seconda copia verrà trasmessa tempestivamente all'Ufficio d'Ambito, mentre l'originale verrà conservato dal Gestore.

Il Gestore avrà cura di consegnare al laboratorio incaricato per l'esecuzione delle analisi i campioni di acque reflue industriali prelevati entro la medesima giornata del campionamento.

I referti analitici saranno inviati direttamente a cura del laboratorio all'Ufficio d'Ambito e in copia al gestore.

Articolo 6: Obblighi dell'Ufficio d'Ambito

L'Ufficio d'Ambito si impegna a:

- nominare formalmente il personale che il Gestore individuerà per l'esecuzione del Programma dei controlli e a dotare tale personale di tesserino di riconoscimento;
- organizzare, in collaborazione con ARPA, momenti di formazione per il personale del Gestore incaricato per l'effettuazione dei controlli oggetto della presente Convenzione;
- predisporre con ARPA una procedura operativa codificata per la redazione del verbale di sopralluogo, campionamento e controllo;
- trasmettere al Gestore entro il 31 Ottobre di ogni anno il programma dei controlli per l'anno successivo redatto in conformità all'art. 4 della presente Convenzione;
- trasmettere al Gestore copia degli atti autorizzativi dell'impresa oggetto di verifica;
- mettere a disposizione del Gestore ogni informazione che risulti necessaria o comunque utile ai fini dei controlli;

- verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Programma dei Controlli annualmente definito, unitamente agli eventuali controlli straordinari, ai fini del riconoscimento al gestore dei corrispettivi dovuti per l'espletamento dell'attività, secondo quanto previsto nel prezzario allegato alla medesima Convenzione;

Articolo 7: Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- individuare per l'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione almeno 2 risorse (1 operatore e 1 tecnico) che saranno adeguatamente formate per lo scopo a cura di ARPA e Ufficio d'Ambito, dotate di propri DPI adeguati alle norme vigenti in materia di sicurezza, e sottoposte al protocollo sanitario previsto dal medico competente per la tipologia di attività a contatto con reflui di natura civile e industriale;
- assicurare il personale incaricato dei controlli per la responsabilità civile verso i terzi;
- garantire che il personale incaricato dei controlli nelle fasi di sopralluogo, controllo e campionamento si attenga alla procedura operativa codificata definita da ARPA e Ufficio d'Ambito (Allegato 1);
- programmare i tempi di esecuzione del Programma dei Controlli in modo da garantirne la completa esecuzione nell'anno di riferimento;
- individuare un laboratorio esterno accreditato ai sensi della UNI CEI EN 17025 sulla matrice acque reflue per le seguenti tecniche: GC-MS, ICP-ottico o ICP-MS, gravimetria, spettrofotometria, potenziometria; il tutto per assicurare l'esecuzione delle attività di verifica analitica delle acque reflue industriali delle aziende oggetto di controllo;
- trasmettere semestralmente all'Ufficio d'Ambito un resoconto del Programma dei controlli effettuato, ai fini del monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attività, evidenziando eventuali criticità di natura tecnico-operativa e rendicontando i costi fino a quel momento sostenuti;

Articolo 8: Validità e risoluzione dalla Convenzione

La presente Convenzione avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione sino al termine dell'affidamento a ciascun Gestore del Servizio di fognatura.

In caso di mancato rispetto delle pattuizioni oggetto della presente Convenzione o nel caso venissero riscontrate da una delle Parti negligenze nell'esecuzione dell'attività oggetto della stessa Convenzione, o per eccessiva onerosità sopravvenuta o per impossibilità, ciascuna Parte potrà chiederne l'immediata risoluzione dandone comunicazione scritta all'altra parte.

La presente Convenzione è risolvibile per mutuo consenso dalle Parti, anche con riguardo al singolo Gestore, anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi.

Articolo 9: Rapporti economici

Per l'esecuzione del Programma di controllo l'Ufficio d'Ambito riconoscerà annualmente al gestore un corrispettivo economico calcolato in relazione al numero complessivo di controlli assegnato e tenuto conto della spesa preventivata per l'attività di sopralluogo e campionamento e per l'attività di verifica analitica di laboratorio. Il prezzario di riferimento è riportato nell'allegato 2 alla presente Convenzione.

Le somme necessarie per l'esecuzione dell'attività saranno imputate alle spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito.

Il monitoraggio semestrale dell'attività potrà consentire di rilevare eventuali necessità di adeguamento economico in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Il pagamento al gestore avverrà al termine della verifica della rendicontazione dell'attività da parte dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 10: Risoluzione delle controversie

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma comunque afferente al Programma dei Controlli - saranno, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, devolute alla giurisdizione del Tribunale di Brescia.

L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione.

Articolo 11: Spese contrattuali

La presente Convenzione per espressa condivisione tra le Parti non comporta spese contrattuali.

Articolo 12: Privacy

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.lgs. n.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Le Parti si impegnano a mantenere riservata qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza o in possesso nell'esecuzione della presente Convenzione, nonché a garantire tale riservatezza anche per il proprio personale.

Articolo 13: Disposizioni transitorie e finali

I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 26/2003 e s.m.i. al R.R. 6/2019 nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.

I Gestori sono dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. supportato dal proprio Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO9001. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sul sito istituzionale dei Gestori, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione verrà resa pubblica attraverso i canali consueti di comunicazione delle parti (invio ai Comuni, alle Provincie, pubblicazione sul sito internet ecc.).

Copia della presente Convenzione sottoscritta dalle parti verrà inviata ai competenti Uffici della Regione Lombardia.

Letto e sottoscritto:

Brescia, 26 gennaio 2024

Ufficio d'Ambito di Brescia

(Marco Zemello) Firmato digitalmente da: Marco
Zemello
firmato digitalmente Data: 26/01/2024 09:40:39

Acque Bresciane s.r.l. Firmato digitalmente da: Paolo Saurgnani
(Paolo Saurgnani) Data: 26/01/2024 11:48:33
firmato digitalmente

A2A Ciclo Idrico S.p.A. Tullio Montagnoli
(Tullio Montagnoli) 2024.01.26 12:19:03
firmato digitalmente CN=Tullio Montagnoli
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20161305557548



Allegati:

Allegato 1: Modello verbale di controllo, sopralluogo e campionamento

Allegato 2: Prezziario per la regolazione economica delle attività di controllo